



# COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 21 del 13/2/2017

**Oggetto: Presa d'atto nelle more dell'espletamento della gara dell'Ambito Sa 3 Metagas s.r.l. assicura il servizio di distribuzione gas metano: Provvedimenti.**

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 9,30 nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, sotto la presidenza del Sig. Nicola Parisi - Sindaco - nelle persone dei Sigg. :

			presenti assenti		
1	Nicola	PARISI	SINDACO	X	
2	Giuseppe Diego	BASTA	ASSESSORE	X	
3	Maria	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
4	Francesco	FARAO	ASSESSORE	X	
5	Domenico	SENATORE	ASSESSORE	X	
Totale				5	

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Salvatore Tiano

**IL PRESIDENTE**

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO :

- che il Comune di Buccino ha realizzato l'impianto di distribuzione del gas metano sul proprio territorio beneficiando del contributo di cui alla legge n° 784/80 sostenendo direttamente anche l'onere economico per la parte non coperta da contributo;
- che, dopo la realizzazione dell'impianto, con convenzione Rep. n° 184 del 4.2.1991 veniva affidata la concessione del servizio del gas metano sul territorio del Comune di Buccino al Consorzio CONS.MET con sede in Acquaviva delle Fonti;
- che il Consorzio CONS.MET, a sua volta, designava, con decorrenza dal 2.9.1996, la consorziata Metagas s.r.l. per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano del Comune di Buccino;
- che con Delibera G.C. n° 241 del 27.09.2002 il Comune di Buccino prorogava poi l'incarico della gestione dell'impianto di distribuzione in capo alla Metagas s.r.l. trasformando la gestione tecnica in una vera e propria concessione;
- che successivamente con Delibera G.C. n° 165 dell'8.10.2007 il Comune, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 4, della legge 23.02.2006 n° 51, prorogava tale concessione fino al 21.06.2012;
- che nonostante la concessione sia ormai scaduta, per effetto della riforma di settore disposta in attuazione dell'art. 46-bis della legge n° 222/2007 e cioè a seguito dell'istituzione degli ambiti territoriali minimi, il Comune di Buccino non può più espletare, autonomamente, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano;
- che in attuazione dell'art. 46-bis della legge n° 222/2007, sono stati istituiti i c.d. Ambiti Territoriali Minimi (ATEM), previa emanazione di quattro decreti ministeriali e cioè:
  - D.M. 19 gennaio 2011;
  - D.M. 21 aprile 2011;
  - D.M. 18 ottobre 2011;
  - D.M. 12 novembre 2011 n° 226;
- che per effetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del D.M. 19 gennaio 2011, in vigore dal 1° aprile 2011, e poi anche delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 1° giugno 2011 n° 93, in vigore dal 29 giugno 2011 vi è l'obbligo dell'affidamento delle concessioni del servizio di distribuzione del gas metano esclusivamente a mezzo di gara unica di ambito, da svolgersi da parte della Stazione Appaltante che sarà designata dall'Assemblea dei Comuni facenti parte dell'Ambito Salerno 3 in cui è inserito il Comune di Buccino;

**PRESO ATTO** quindi, alla luce delle disposizioni legislative sopra citate:

- che il Comune, allo stato, nonostante la concessione del servizio sia scaduta dal 21.06.2012 non può più autonomamente procedere all'indizione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas in quanto fa parte di un Ambito Territoriale Minimo (ATEM) istituito ai sensi dell'art. 46-bis della legge n° 222/2007 e specificatamente dell'Ambito Salerno 3 Nord e Est;

**CONSIDERATO :**

- che nelle more dell'espletamento della gara dell'Ambito Salerno 3, per effetto delle disposizioni recate dalla riforma degli ambiti la concessione "de qua" è prorogata "ope legis", per cui Metagas s.r.l., al fine di assicurare il conseguimento delle ottimali condizioni di sicurezza dell'esercizio e tener sollevato il Comune da ogni onere e responsabilità, fino alla data di subentro del Gestore di Ambito, è quindi obbligata a proseguire nella gestione del servizio di distribuzione del gas del Comune di Buccino provvedendo sia alla manutenzione ordinaria degli impianti e della rete, sia all'attività di manutenzione straordinaria, compresa l'esecuzione di nuovi allacciamenti ed eventualmente degli estendimenti richiesti dal Comune, con la precisazione che dette opere saranno poi soggette a devoluzione onerosa, calcolando il Valore di rimborso ai sensi delle vigenti disposizioni di settore;
- che la vigente normativa degli ambiti e le disposizioni regolatorie dell'AEEGSI pongono in capo all'Ente locale l'obbligo di porre in essere adempimenti di carattere tecnico molto complessi ed in particolare obbligano l'Ente a:
  - definire lo stato patrimoniale dell'impianto ovvero stabilire la consistenza della parte di impianto di proprietà del Comune di Buccino, atteso che, a norma dell'art. 8, comma 3, del D.M. 12 novembre 2011, siccome modificato e integrato con il D.M. 20.05.2015 n° 106, il Gestore aggiudicatario della gara di Ambito ha l'obbligo di corrispondere al predetto Comune la remunerazione del capitale investito netto che l'Autorità (AEEGSI) riconosce ai fini tariffari, a condizione che la parte di impianto concorra all'ammontare del capitale investito netto di località riconosciuto dalla suddetta AEEGSI;
  - fornire, in base al disposto di cui all'art. 9, comma 4, del D.M. 12 novembre 2011 n° 226, alla Stazione appaltante dell'ambito di appartenenza i dati relativi al proprio impianto di distribuzione del gas necessari e propedeutici alla gara stessa e definire, tra l'altro, anche gli elementi programmatici e di

- sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento nonché lo stato del proprio impianto di distribuzione;
- verificare la congruità della determinazione del Valore di rimborso spettante al Gestore uscente, conformemente a quanto previsto nella Parte IV delle Linee Guida 7 aprile 2014, approvate con D.M. 22 maggio 2014;
  - attestare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 17 della Deliberazione 26 giugno 2014 n° 310/2014/R/GAS, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del comma 9.1 della suddetta Delibera, di aver applicato, ai fini delle valutazioni di sua competenza, le Linee Guida 7 aprile 2014 di cui al DM 24 maggio 2014, al fine di consentire che il VIR da rimborsare al Gestore uscente sia ritenuto idoneo, ai fini tariffari, da parte dell'Autorità di Regolazione (AEEGSI);
  - definire, in caso di mancato accordo con il Gestore uscente circa l'ammontare del VIR, il Valore di rimborso stimato dall'Ente ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 16, del DM n° 226/2011 e ss.mm.ii.
- che gli adempimenti tecnici da porre in essere si possono sintetizzare nell'elaborazione dei seguenti elaborati tecnici e cioè:
    - a. **Stato di consistenza aggiornato dell'impianto redatto secondo i contenuti di cui all'art. 4 del D.M. n° 226/2011 e ss.mm.ii.;**
    - b. **Stato patrimoniale dell'impianto di proprietà comunale ivi compresa la determinazione della quota di ammortamento annuo;**
    - c. **Relazione di verifica del Valore industriale residuo (VIR) da rimborsare al Gestore uscente in conseguenza degli investimenti da questi eseguiti sull'impianto e non completamente ammortizzati, da stimare ai sensi dell'art. 24 lett. a) e b) del R.D. 15.10.1925 n° 2578 e ss.mm.ii. e siccome ulteriormente precisato nel D.M. n° 226/2011 e nelle Linee Guida 7 aprile 2014, approvate con il D.M. 22 maggio 2014;**
    - d. **Piano industriale relativo all'impianto di distribuzione del gas, tenendo conto dello stato d'uso, delle caratteristiche tecniche e dell'obsolescenza tecnologica delle varie componenti dell'impianto, nonché delle esigenze di sviluppo delle reti per la fornitura di clienti potenziali ancora non allacciati al servizio gas e della necessità di assicurare sia l'adeguamento tecnologico dell'impianto distributivo sia il rispetto degli obblighi di servizio sanciti, per l'attività di distribuzione del gas naturale, dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI);**

**PRESO ATTO** che tali adempimenti tecnici sono di natura complessa, sia perchè attengono a specifici argomenti riguardanti un settore speciale, sia perché trattasi di applicare nella fattispecie norme di recente emanazione che richiederebbero necessariamente approfondimenti, temporalmente non compatibili con la complessa attività del Settore tecnico, che, in relazione agli adempimenti già ordinariamente ad esso assegnati, risulta essere carente di organico;

**PRESO ATTO** che sia opportuno affidare ad un tecnico esterno libero professionista, esperto nel settore della distribuzione del gas, l'elaborazione di tutti gli atti tecnici elencati in precedenza, anche con la collaborazione del gestore uscente, cui compete l'obbligo di fornire i dati necessari previsti dal D.M. n° 226/2011 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO:**

- che la spesa afferente all'onorario per lo svolgimento di tale incarico professionale è stimata essere inferiore a € 40.000,00 oltre compenso Inarcassa (4%) ed IVA, per cui l'incarico tecnico può essere affidato ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che all'onere per l'onorario professionale spettante al tecnico incaricato può farsi fronte anche in più esercizi di bilancio con le entrate di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del D.M. 226/2011 e ss.mm.ii.
- che tali adempimenti dovranno essere posti in essere con urgenza e comunque entro il termine assegnato per l'espletamento della gara di ambito;

**RITENUTO** di dover fornire all'Ufficio Tecnico Comunale i necessari indirizzi ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000, onde poter addivenire al conferimento e perfezionamento dell'incarico professionale ad un tecnico di comprovata esperienza e competenza nel settore della distribuzione del gas metano, per lo svolgimento delle attività tecniche di cui trattasi;

**CONSIDERATA** l'urgenza che riveste l'adozione del presente provvedimento, dovendosi assicurare la definizione degli elaborati tecnici sopra detti entro il termine utile stabilito per l'attivazione della gara dell'Ambito Salerno 3;

**VISTO** l'art. 46-bis della legge n° 222/2007;

**VISTO** il D.M. 19 gennaio 2011;

**VISTO** il D.Lgs. 1 giugno 2011 n° 93;

**VISTO** il D.M. 12 novembre 2011, n. 226 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il vigente Codice dei Contratti pubblici approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il vigente Regolamento dei Contratti del Comune di Buccino;

**VISTO** il D.Lgs. n° 267/2000;

**ACQUISITI** sul presente atto i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del citato D.Lgs. n° 267/2000,

A unanimità di voti legalmente espressi

#### DELIBERA

1. Prendere atto che nelle more dell'espletamento della gara dell'Ambito Salerno 3, per effetto delle disposizioni recate dalla riforma degli ambiti, Metagas s.r.l., al fine di assicurare il conseguimento delle ottimali condizioni di sicurezza dell'esercizio e tener sollevato il Comune da ogni onere e responsabilità, fino alla data di subentro del Gestore di Ambito, è obbligata a proseguire nella gestione del servizio di distribuzione del gas del Comune di Buccino provvedendo sia alla manutenzione ordinaria degli impianti e della rete, sia all'attività di manutenzione straordinaria, compresa l'esecuzione di nuovi allacciamenti ed eventualmente degli estendimenti richiesti dal Comune, con la precisazione che dette opere saranno poi soggette a devoluzione onerosa, calcolando il Valore di rimborso ai sensi delle vigenti disposizioni di settore;
2. Demandare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, quale indirizzo operativo, il compito di affidare a seguito preventivi l'incarico ad un tecnico di comprovata esperienza e competenza nel settore della distribuzione del gas metano al fine di poter definire, anche di intesa con il Gestore uscente, entro il termine fissato per l'espletamento della gara dell'Ambito Salerno 3;
  - a. **Stato di consistenza aggiornato dell'impianto redatto secondo i contenuti di cui all'art. 4 del D.M. n° 226/2011 e ss.mm.ii. ;**





Il Presidente

Dott. Nicola Parisi

F.to come originale

Il Segretario

Dott. Salvatore Tiano

F.to come originale

\*\*\*\*\*  
O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

\*\*\*\*\*  
O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00  
\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata :

Affissa all'Albo Pretorio il 21 FEB. 2017 registrata al n. \_\_\_\_\_ per prescritta

Pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino li 21 FEB. 2017

Il Responsabile dell'Albo Pretorio  
F.to Sig. Sabato A. Trimarco



Il Segretario Comunale  
F.to dott. Salvatore Tiano

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione :

( ) è stata dichiarata immediatamente esecutiva

( ) è divenuta esecutiva per decorrenza termini

Buccino li 21 FEB. 2017



Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Salvatore Tiano

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)

Buccino li 21 FEB. 2017



Per copia conforme all'originale  
Il Segretario Comunale  
Dott. Salvatore Tiano